



Confesercenti

**REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE
PROVINCIALE**

Assemblea elettiva 2009

Novara, 30 marzo 2009

Art. 1

Organizzazione delle Federazioni Provinciali di categoria per macroaree

(In riferimento all'art. 1 Statuto Provinciale - Composizione e sede)

L'Organizzazione Provinciale istituisce specifiche macroaree, all'interno delle quali si colloca l'attività delle Federazioni di categoria.

Nella fase di prima applicazione, sono individuate le seguenti macroaree:

1. commercio;
2. turismo;
3. servizi;
4. produzione;
5. energia e ambiente.

Spetta al Direttore Provinciale nominare un Coordinatore per ciascuna o più macroaree.

Il Coordinatore è responsabile del funzionamento organizzativo e dell'attuazione delle linee politico-sindacali elaborate dalle Federazioni di riferimento della rispettiva macroarea.

Art. 2

Costituzione del Coordinamento provinciale dell'imprenditoria femminile

(In riferimento all'art. 1 Statuto Provinciale - Composizione e sede)

In seno alla Confesercenti Provinciale è costituito il Coordinamento dell'Imprenditoria Femminile. Ne fanno parte, di diritto, le donne elette nella Presidenza Provinciale. Il Coordinamento elegge al suo interno un Presidente.

Spetta al Direttore Provinciale la nomina del Coordinatore.

Art. 3

Costituzione del Coordinamento provinciale dei giovani imprenditori

(In riferimento all'art. 1 Statuto Provinciale - Composizione e sede)

In seno alla Confesercenti Provinciale il Coordinamento Giovani Imprenditori. Ne fanno parte, di diritto, i componenti della Presidenza Provinciale che hanno meno di 40 anni di età. Il Coordinamento elegge al suo interno un Presidente.

Spetta al Direttore Provinciale la nomina del Coordinatore.

Art. 4

Modalità di funzionamento dell'Assemblea Provinciale

(In riferimento all'art. 10 Statuto Provinciale – Assemblea Provinciale)

La convocazione dell'Assemblea Provinciale deve avvenire, di norma, almeno 15 giorni prima della riunione.

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In casi urgenti, l'ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei presenti; decide a maggioranza dei presenti, tranne sulle materie per le quali lo Statuto richiede una maggioranza qualificata.

Per le modifiche dello Statuto deve essere presente almeno il 30% dei componenti dell'Assemblea e le modifiche devono essere approvate dai 2/3 dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e dell'esito della riunione dell'Assemblea, che deve essere riportato su apposito registro vidimato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'assemblea.

Art. 5

Termini per la presentazione delle candidature all'elezione di Presidente

(In riferimento all'art. 3 Statuto Provinciale – Sistema elettorale)

I candidati all'elezione di Presidente Nazionale e Presidente Regionale o Provinciale debbono risultare soci o componenti della Assemblea elettiva.

Tutte le candidature dovranno risultare da apposite deliberazioni delle Federazioni di categoria proponenti e consegnate alla competente Direzione Provinciale.

Le candidature per l'elezione a presidente provinciale dovranno essere depositate almeno 20 gg. prima della data prevista per la convocazione dell'Assemblea elettiva presso la direzione Provinciale, che le trasmetterà al Presidente della Commissione elettorale, da eleggersi nella Assemblea che precede quella elettiva.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle Assemblee elettive - Operazioni elettorali

(In riferimento all'art. 3, 9, 18, 19 Statuto Provinciale – Sistema elettorale)

Convocazione Assemblee Elettive

La Presidenza Provinciale approva e pubblicizza la data di effettuazione delle rispettive Assemblee elettive.

L'Assemblea Provinciale, nell'ultima riunione prima della convocazione dell'Assemblea Elettiva, accerta il numero dei rappresentanti chiamati a far parte dell'Assemblea medesima.

A tal fine:

- a) verificano il numero degli associati di ogni federazione provinciale al fine della determinazione del numero dei relativi rappresentanti;
- b) determina, su proposta della Presidenza:
 - il numero degli altri rappresentanti dell'Organizzazione,
 - il numero degli altri rappresentanti delle Organizzazioni settoriali o tematiche.

Commissione elettorale

L'Assemblea Provinciale che precede quella elettiva, su proposta del Presidente uscente, nomina la Commissione elettorale.

La Commissione elettorale è composta da un minimo di 5 e da un massimo di 20 componenti; essa elegge al proprio interno il Presidente.

La Commissione elettorale verifica la regolarità delle candidature ricevute.

La Commissione elettorale predispose schede ed urne ed è responsabile circa la correttezza delle operazioni di voto.

Le schede elettorali devono essere consegnate agli aventi diritto per chiamata nominale in ordine alfabetico.

Selezione Candidati

Il Presidente della Commissione elettorale riceve dalla Direzione provinciale la documentazione relativa alle candidature pervenute, ne verifica la correttezza e provvede a darne comunicazione ai componenti dell'Assemblea elettiva.

Elezione del Presidente

In presenza di più candidati, il voto è a scrutinio segreto; viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze viene eletto il candidato più anziano.

In caso di candidato unico, il voto è palese.

Elezione della Presidenza

I candidati alla carica di Presidente Provinciale predispongono una lista bloccata e la comunicano, almeno dieci giorni prima della data di effettuazione dell'Assemblea elettiva, alla Commissione

elettorale; questa, verificatane la rispondenza ai criteri di territorialità e rappresentanza delle categorie, la propone all'Assemblea, che si esprime con voto palese.

Elezione del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e del Collegio Provinciale di Garanzia

La Commissione Elettorale propone all'Assemblea, che si esprime con voto palese, i nominativi dei membri del Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti e del Collegio Provinciale di Garanzia.

Art. 7

Ammissione degli associati

(In riferimento all'art. 4, par. 1, Statuto Provinciale – Requisiti di ammissione)

I soggetti di cui all'art. 4 dello Statuto Provinciale sono ammessi a far parte della Confesercenti, in qualità di associati, sottoscrivendo la scheda di adesione e versando la quota o contributo associativo annuale.

L'iscrizione è subordinata alla esplicita accettazione da parte della Giunta Provinciale; decorsi 60 giorni dalla data di effettuazione del versamento della quota associativa, senza esplicito diniego da inviare alla sede dell'impresa con raccomandata a.r., l'iscrizione si intende accolta.

In caso di diniego dell'iscrizione, la quota o il contributo associativo sono restituiti all'avente diritto.

Art. 8

Ammissione di altre organizzazioni

(In riferimento all'art. 4, par. 5, Statuto Provinciale – Requisiti di ammissione)

Le organizzazioni di soggetti di cui all'art. 4, paragrafo 4, dello Statuto Provinciale che intendano aderire alla Confesercenti Nazionale devono richiedere il relativo assenso alla Presidenza Nazionale, allegando alla richiesta:

- copia autentica dello Statuto;
- un'apposita deliberazione, approvata dai propri organi statutariamente competenti, nella quale espressamente si dichiara di condividere le finalità programmatiche della Confesercenti e di accettare lo Statuto Nazionale ed i relativi regolamenti;
- la dichiarazione relativa al numero effettivo delle imprese associate;
- adeguata documentazione della situazione organizzativa ed economica.

L'adesione ha effetto dalla data di approvazione della richiesta da parte della Presidenza Nazionale.

Resta fermo che possono altresì stipularsi intese con organizzazioni similari, aventi finalità convergenti con quelle della Confesercenti, previa specifica deliberazione da parte della Presidenza Nazionale.

Art. 9

Procedimento disciplinare – Norme procedurali

(In riferimento all'art. 8 Statuto Provinciale - Disposizioni disciplinari)

Le norme dello Statuto e del Codice etico devono essere portate a conoscenza dell'associato, almeno mediante la possibilità di consultare i relativi testi aggiornati presso le sedi territoriali di riferimento.

L'Organizzazione non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti dell'associato senza avergli preventivamente contestato l'addebito.

Spetta alla Giunta dell'Organizzazione territoriale di riferimento, su proposta del Presidente, comunicare all'associato, mediante raccomandata a.r., l'apertura di un procedimento disciplinare, fornendone le motivazioni.

L'associato al quale sia stata comunicata l'apertura del procedimento, nei sette giorni successivi al ricevimento della comunicazione, può inviare alla Giunta scritti difensivi, mediante lettera raccomandata a.r., chiedendo eventualmente di poter essere sentito personalmente.

In casi di particolare gravità, la Giunta può sospendere cautelativamente l'associato dalla carica o dalla condizione di socio per il tempo strettamente necessario per la definizione del procedimento disciplinare.

Decorsi venti giorni dalla comunicazione di apertura del procedimento, la Giunta emette il provvedimento definitivo, che viene comunicato all'associato con raccomandata a.r.

Contro detto provvedimento l'associato può proporre, entro 15 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ricorso al Collegio di Garanzia dell'Organizzazione di riferimento, che decide entro i successivi venti giorni. Contro la decisione del Collegio di Garanzia, appositamente comunicata mediante raccomandata a.r., è data possibilità all'associato di ricorrere in seconda istanza al Collegio Nazionale di Garanzia, che decide entro trenta giorni.

Art. 10

Modalità di funzionamento della Presidenza Provinciale

(In riferimento all'art. 12 Statuto Provinciale – Presidenza Provinciale)

La Presidenza Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale, di norma almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche al di fuori di tale termine.

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

La convocazione viene eventualmente anche inviata alle Organizzazioni di riferimento dei singoli componenti ed inviata presso il domicilio degli stessi anche tramite e-mail o Fax.

In casi urgenti, l'ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e dell'esito della riunione della Presidenza, che deve essere riportato su apposito registro vidimato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

La Presidenza decide a maggioranza semplice dei presenti.

Il Presidente può stabilire che le riunioni di Presidenza vengano effettuate in videoconferenza.

Art. 11

Modalità di funzionamento della Giunta Provinciale

(In riferimento all'art. 14 Statuto Provinciale – Giunta Provinciale)

La Giunta Provinciale è convocata dal Presidente Provinciale almeno cinque giorni prima della riunione.

In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche senza il rispetto del termine di cui sopra.

La convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora della riunione, e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

In casi urgenti, l'ordine del giorno può essere modificato, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La convocazione viene eventualmente anche inviata alle Organizzazioni di riferimento dei membri della Giunta ed inviata presso il loro domicilio, anche tramite e-mail o Fax.

Il Presidente nomina un segretario, il quale redige processo verbale sintetico dello svolgimento e dell'esito della riunione della Giunta Provinciale, che deve essere riportato su apposito registro vidimato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Giunta.

La Giunta Provinciale decide a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 12

Modalità per la revoca del Presidente Provinciale da parte della Presidenza

(In riferimento all'art. 13 Statuto Provinciale – Funzioni della Presidenza)

Qualora almeno 1/4 dei componenti effettivi chieda la convocazione della Presidenza Provinciale proponendo mozione di sfiducia nei confronti del Presidente Provinciale, spetta al Presidente del Collegio Provinciale di Garanzia, entro i successivi quindici giorni, effettuare la convocazione.

Qualora, con il voto favorevole dei 3/4 dei membri effettivi della Presidenza, il Presidente Provinciale sia revocato, assume l'incarico ad interim il Vice Presidente Vicario.

Entro trenta giorni dalla revoca del mandato del Presidente Provinciale, la Presidenza Provinciale fissa la data dell'Assemblea Elettiva straordinaria.

Art. 13

Modalità di effettuazione delle Assemblee Elettive delle Federazioni di categoria

(In relazione all'art. 23 Statuto Provinciali – Organizzazione e compiti)

Le Assemblee delle Federazioni Provinciali di categoria, nell'ultima riunione prima della convocazione dell'Assemblea Elettiva, che ha luogo con cadenza quadriennale, accertano il numero dei rappresentanti chiamati a far parte dell'Assemblea medesima e, su proposta del Presidente uscente, nominano la Commissione elettorale.

La Presidenza Provinciale approva e pubblicizza la data di effettuazione delle rispettive Assemblee elettive. La Commissione elettorale, composta da un minimo di 5 e da un massimo di 11 componenti, elegge al proprio interno il Presidente, predispone schede ed urne ed è responsabile circa la correttezza delle operazioni di voto.

La Commissione elettorale riceve la documentazione relativa alle candidature pervenute per l'elezione del Presidente e della Presidenza, ne verifica la correttezza e provvede a darne comunicazione ai componenti dell'Assemblea elettiva.

In presenza di più candidati alla carica di Presidente, il voto è a scrutinio segreto; viene eletto il candidato che riceve il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, viene eletto il candidato più anziano. In caso di candidato unico, il voto è palese.

Per l'elezione della Presidenza, i candidati alla carica di Presidente predispongono una lista bloccata, e la comunicano alla Commissione elettorale; questa la propone all'Assemblea, che si esprime con voto palese.

In relazione a quanto previsto dal presente articolo si applicano, per ciò che non è espressamente disciplinato, le norme stabilite dallo Statuto Provinciale con riferimento al sistema elettorale.

Resta ferma la possibilità, per le Federazioni Provinciali di categoria, di adottare sistemi elettorali semplificati, con garanzia dei principi di democrazia e trasparenza.

Art. 14

Accesso alla documentazione del Centro Confederale

(In relazione all'art. 36 Statuto Provinciale – Trasparenza)

I Presidenti delle Organizzazioni territoriali e delle Federazioni provinciale di categoria hanno facoltà di prendere visione dei bilanci presso il Centro Confederale.

La richiesta dovrà essere presentata all'Ufficio del Direttore Generale, cui spetta autorizzare l'accesso agli atti.

Art. 15

Disciplina del rapporto contrattuale

con i soggetti nominati alle cariche di Direttore e Vice Direttore

(In relazione all'art. 39 Statuto Provinciale – Norme Transitorie e di garanzia)

La Giunta dell'Organizzazione di riferimento, in considerazione delle caratteristiche dimensionali ed economiche della struttura, può attribuire al Direttore e all'eventuale Vice Direttore, in virtù delle attribuzioni previste dal nuovo Statuto, la qualifica di Dirigente, con riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dirigenti delle aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, escludendo l'applicazione degli istituti previdenziali ed assistenziali ivi previsti, in luogo dei quali verranno stipulate polizze assicurative con oneri equivalenti agli stessi.

Il contratto avrà durata quinquennale, con rinnovo automatico di pari durata ove non disdetto, previa comunicazione mediante raccomandata a.r., entro ventiquattro mesi dalla data di scadenza.

Resta inteso che, qualora venga rivestita contemporaneamente la carica di Direttore Provinciale e di Direttore Regionale, il rapporto di lavoro dovrà ritenersi esclusivamente ed unicamente intercorrente con la struttura provinciale, con conseguente attribuzione, per la competenza regionale, del ruolo più proprio di

Coordinatore Regionale, senza che la suddetta attribuzione a livello regionale possa comportare alcun riconoscimento economico o di altra natura da parte della struttura regionale, di quella provinciale o di qualsiasi altra struttura.

Al fine di evitare il verificarsi, in futuro, della situazione sopra delineata, si stabilisce la non cumulabilità, nella stessa persona, della carica di Direttore Provinciale e Direttore Regionale, con il riconoscimento esclusivo della possibilità in capo al Direttore Provinciale di svolgere le funzioni di Coordinatore Regionale, senza che la suddetta attribuzione a livello regionale possa comportare alcun riconoscimento economico o di altra natura da parte della struttura regionale, di quella provinciale o di qualsiasi altra struttura.